



TEAMSYSYSTEM BUSINESS REVIEW

| n. 03/2021

Supplemento a TeamSystem Review n. 291

In collaborazione con



COST MANAGEMENT

Un tool integrato per l'analisi e la gestione efficiente dei costi e dei consumi aziendali

L'analisi della spesa generalmente vede coinvolte diverse figure, con un effort importante dovuto ad attività time-consuming.

Cost Management è una **soluzione in cloud** capace di analizzare i consumi relativi a servizi utilizzati in azienda in real-time o fatturati, generando **consapevolezza nei consumi** e favorendo l'**ottimizzazione dei costi**.

Cost Management offre una **gestione ottimizzata della spesa**, proteggendo l'azienda da costi e consumi anomali e fornendo report ad elevata leggibilità, automatizzando i processi di rendicontazione delle fatture, generando report con la redistribuzione della spesa per centro di costo, sede e reparto e **riducendo così il tempo necessario all'analisi della fattura**.

Grazie a **Cost Management** si potranno fare **analisi comparative** sulle diverse **tipologie di spesa** e i differenti **periodi di fatturazione**. Inoltre, si otterrà una notevole semplificazione nella **comprensione dei dati** presenti in fattura.

Con queste informazioni a disposizione, i responsabili aziendali potranno compiere analisi approfondite dei dati, verificare la correttezza delle fatture e richiedere al proprio fornitore un'offerta adeguata alle esigenze dell'azienda.

Lavoro e previdenza

Esonero versamento contributivo per aziende che non richiedono integrazioni salariali del Decreto Ristori	2
Esonero contributivo per le assunzioni di donne nel biennio 2021-2022	5
Ammortizzatori sociali per il 2021	9
Tfr: coefficiente di gennaio 2021	11

Economia e finanza

Equo canone di gennaio 2021	12
-----------------------------	----

Fisco e tributi

Rapporti tra transazione fiscale e sequestro dei beni	13
Il sovraindebitamento della L. 3/2012 alla luce delle interpolazioni del Codice della crisi e dell'insolvenza	18
Patto di famiglia: il recente <i>revirement</i> della Cassazione rende meno gravosa la tassazione delle compensazioni	24

Esonero versamento contributivo per aziende che non richiedono integrazioni salariali del Decreto Ristori

L *Inps, con circolare n. 24/2021, ha diramato le istruzioni operative relative all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 12, D.L. 137/2020. Pertanto, l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale comporta l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo disciplinato dallo stesso D.L. 137/2020.*

Introduzione

Resta fermo, infine, che, ai fini del riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro debbono aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020. Si evidenzia che l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea: all'esito dell'autorizzazione, l'Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, prevista fino al 31 gennaio 2021, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Destinatari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. 18/2020, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nella suddetta mensilità di giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. 18/2020.

In considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell'esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola Inps) che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, nelle ipotesi di cessione di ramo d'azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. Resta, invece, fermo che, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l'esonero, in virtù del fatto che l'azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Inoltre, al fine di identificare l'ambito di potenziale operatività del nuovo esonero, occorre tenere in considerazione il fatto che la misura agevolativa possa trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo a esercitare l'opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione. Più specificamente, in considerazione della circostanza che l'esonero può essere fruito, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 14, D.L. 137/2020, dai soli datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale, al fine di identificare i datori di lavoro privati che possono accedere alla misura, è necessario accertare se gli stessi possano considerarsi potenzialmente beneficiari delle 6 settimane di integrazione salariale previste dal D.L. 137/2020.

Pertanto, l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai seguenti datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:

1. soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;

2. soggetti appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Esonero frazionato

Qualora un datore lavoro abbia fruito per i periodi agosto 2020-dicembre 2020 dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3, D.L. 104/2020, al fine di avvalersi della possibilità di godere dei nuovi trattamenti di integrazione salariale o dell'esonero in trattazione, dovrà rinunciare al beneficio previsto dal suddetto articolo 3 per almeno una frazione del numero dei lavoratori interessati. Con successivo messaggio operativo verranno fornite le indicazioni concernenti le domande di integrazione salariale eventualmente attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all'esonero contributivo in esame.

Inoltre, la nuova misura di agevolazione contributiva non può trovare applicazione né per coloro i quali abbiano fruito esclusivamente dell'esonero di cui all'articolo 3, D.L. 104/2020, a eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (si vedano allegati 1 e 2, D.L. 137/2020) e, come sopra chiarito, dei datori di lavoro che effettuino una rinuncia al residuo, né, più in generale, per coloro i quali non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato D.L. 104/2020, sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori identificati dagli allegati 1 e 2, D.L. 137/2020.

Misura dell'esonero

L'ammontare dell'esonero è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruito anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese. L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione. Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a 4 settimane, resta fermo il limite temporale (*"per un periodo massimo di quattro settimane"*) stabilito dal Legislatore.

L'indicazione del suddetto limite temporale lascia, comunque, ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori alle citate 4 settimane.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro intenda fruire dell'agevolazione per un periodo di 4 settimane, si precisa che, anche laddove il suddetto periodo fosse collocato a cavallo di 2 mesi, dovrà comunque procedersi alla riparametrazione su base mensile dell'importo dell'esonero, nei limiti della contribuzione dovuta.

L'effettivo ammontare dell'esonero è pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruito nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruito nella mensilità di giugno 2020, utili ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, rientrano sia quelle fruito mediante conguaglio che quelle fruito mediante pagamento diretto. Al riguardo, si precisa che la retribuzione persa nel mese di giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruito nel predetto mese di giugno 2020, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Contribuzioni escluse

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento (circolare n. 40/2018).

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, a taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. 137/2020:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dalla normativa emergenziale fino al 31 marzo 2021.

Coordinamento con altre misure

L'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'articolo 1, comma 100 ss., L. 205/2017, in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 della medesima Legge, secondo cui: "L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi".

Nelle diverse ipotesi di cumulo della misura con altri regimi agevolati, considerato che l'esonero in trattazione si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Riferimenti normativi

Inps, circolare n. 24/2021

Esonero contributivo per le assunzioni di donne nel biennio 2021-2022

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero previsto dalla L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Introduzione

Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica del suddetto requisito, non deve tenersi conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il beneficio è concesso nel quadro del c.d. Temporary Framework ed è, altresì, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, dopo la quale l'Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Nel frattempo, con la circolare n. 32/2021, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L'esonero non si applica, quindi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, mentre hanno diritto al riconoscimento del beneficio gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse Leggi regionali in enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel Registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali, gli enti ecclesiastici.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'esonero deve intendersi riguardante le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, secondo la disciplina dettata dall'articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, cioè:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE (aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione Europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate);
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell'elencazione del Decreto) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da alme-

no 24 mesi (occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività di co.co.co. o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro, pertanto, è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata oltre 12 mesi o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego").

Il requisito deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio, pertanto, per un'assunzione a tempo determinato, alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione, mentre se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico.

L'incentivo in esame spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L'incentivo spetta:

- in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionarsi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni ove dovute:

- il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (incremento occupazionale).

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione violi il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro non Covid connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- per lavoratrici che sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio è concesso ai sensi delle disposizioni a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, applicandosi la c.d. clausola Deggendorf, nel caso si accede agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L'Inps registrerà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l'esonero non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile. Nelle diverse ipotesi in cui l'esonero risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per le aziende con meno di 20 dipendenti, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili o all'assunzione di beneficiari di NASpI).

La cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Riferimenti normativi

Inps, circolare 32/2021

Ammortizzatori sociali per il 2021

Con la circolare n. 28/2021, l'Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, su Cigo, Cigd e assegno ordinario. Per la verità, l'Istituto aveva già avviato la possibilità di procedere alla presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il 2021.

Introduzione

Nello specifico, il messaggio n. 406/2021 comunicava che veniva reso disponibile, nel portale Inps, il servizio telematico per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021. Per richiedere l'ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario occorrerà trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "Covid-19 L. 178/20". Le suddette istanze potranno essere inoltrate a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020. Le domande di concessione del trattamento di Cisoa devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA L. 178/20". La circolare evidenzia, altresì, che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti d'integrazione salariale, per una durata massima di 12 settimane, da collocarsi nei periodi compresi:

- tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la Cigo;
- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per Aso e Cigd.

Per la Cisoa la durata massima è di 90 giorni, sempre da fruire tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, ai sensi della norma previgente, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. In tale contesto, chiarisce ancora l'Istituto, l'accesso ai nuovi periodi non è subordinato all'avvenuta fruizione in precedenza di periodi d'integrazione salariale. Si conferma, peraltro come già avveniva con il Decreto Agosto, la disposizione secondo la quale se un datore di lavoro avesse richiesto e avesse avuto l'autorizzazione per le 12 settimane previste, i periodi che non fossero poi stati effettivamente fruiti non potranno essere recuperati.

Lavoratori a cui si rivolgono le tutele

Al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, l'Istituto allarga, per tutti i settori di attività, la possibilità di richiedere la prestazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021. Si ricorda che la Legge di Bilancio faceva riferimento solamente ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2021. L'allargamento della platea dei destinatari è stato giustificato dal fatto dal calendario delle festività di inizio 2021. Riguardo al suddetto requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., e di assunzioni in seguito di cambio di appalto in cui operano le clausole sociali con passaggio dei lavoratori dall'impresa uscente alla subentrante, confermando l'orientamento assunto fino ad ora, l'Inps precisa che si debba computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Contributo addizionale

La circolare Inps n. 28/2021 conferma che ai nuovi trattamenti previsti dalla L. 178/2020 non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. 148/2015.

Domande di assegno ordinario del Fis

Con riferimento all'assegno ordinario l'Inps, in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro

richiedenti la prestazione, cambia radicalmente l'orientamento fino a ora assunto. Infatti, difforme da quanto era stato enunciato nella circolare n. 84/2020, l'assegno ordinario è ora concesso ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Ciò significa che sarà cura dei datori di lavoro e dei loro intermediari verificare il limite dimensionale ad ogni istanza e procedere, se la media sarà inferiore a 5 dipendenti, a richiedere la Cigd. Con il messaggio n. 769/2021, l'Inps ha poi, però, precisato che ciò vale solo per le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi dei D.L. 104/2020 e 137/2020, mentre per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi dei citati Decreti, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla L. 178/2020, restano valide le precedenti indicazioni, secondo cui si potrà tener conto del requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda. È utile evidenziare che resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle strutture territoriali Inps.

Termini per la trasmissione delle domande e per il pagamento diretto

Il termine per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro i 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. La circolare conferma la possibilità di richiedere il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto con il possibile anticipo del 40%. Al riguardo si rammenta che, in tale specifico caso, la presentazione delle domande di Cigo, Cigd e di Aso deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. A seguito dell'autorizzazione dell'Inps, e nei medesimi termini sopra indicati, i datori di lavoro dovranno inviare, tramite il modello SR41 semplificato, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. La circolare fornisce, altresì, alcune indicazioni su altri interventi della Legge di Bilancio 2021 relativi a:

- proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva;
- proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;
- proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
- Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- prestazioni integrative della Cigd.

cali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2020.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2021 è pari a 15.953 euro.

Tfr: coefficiente di gennaio 2021

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a gennaio 2021 è risultato pari a 102,9: a gennaio 2021 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2020 è risultata pari a 0,586510

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2019	Tasso mensile	75% Differenza 2019	Rivalutazione
Gennaio 2021	15 gennaio - 14 febbraio	102,9	0,586510	0,125	0,439883	0,564883

Equo canone di gennaio 2021

L' inflazione del mese di gennaio 2021 è stata pari a 0,2%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 0,15% (zerovirgolaquindici).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 2021 rispetto a dicembre 2020 è risultata pari a 0,2% (zerovirgoladue). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n. 118/85: il 75% risulta pari a 0,15% (zerovirgolaquindici);
 - la variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 2021 rispetto a dicembre 2019 risulta pari a 0,7% (zerovirgolasette). Il 75% risulta pari a 0,525% (zerovirgolacinquecentoventicinque).
- Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

Rapporti tra transazione fiscale e sequestro dei beni

L'istituto della transazione fiscale costituisce "una particolare procedura «transattiva» tra Fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario" (cfr. circolare n. 34/E/2020).

Sempre più frequentemente, l'utilizzo di tale strumento da parte del contribuente che si trovi a fronteggiare una crisi d'impresa può trovarsi a coesistere con contestazioni nei confronti di quest'ultimo di illeciti di natura tributaria, aventi anche rilevanza penale.

In tale ambito, si rende quindi opportuna un'approfondita analisi volta a delineare i rapporti intercorrenti tra la transazione fiscale e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo o profitto dei reati tributari - tanto in via diretta quanto per equivalente - e a definire in particolare quali effetti abbia l'accordo concluso con il Fisco in sede di transazione, anche alla luce della novella legislativa al centro del richiamato documento di prassi, rispetto alla permanenza, in termini assoluti e comparativi di valore, dell'eventuale sequestro disposto.

La transazione fiscale. Gli elementi della fattispecie e lo sviluppo normativo, come descritto dalla recente circolare n. 34/E/2020 dell'Agenzia delle entrate

La transazione fiscale, disciplinata dall'articolo 182-ter, L.F., rappresenta, come noto, un'importante possibilità concessa dal Legislatore al contribuente in stato di crisi o di insolvenza di proporre, in sede di concordato preventivo ex articolo 160 e ss., L.F. o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182-bis, L.F., il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'articolo 182-ter, comma 1, disciplina la transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, disponendo che "Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d)...".

Dalla lettura della norma di evince come, con riferimento alla transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, il piano concordatario debba risultare maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e, in tal senso, il Tribunale possa effettuare la sua valutazione anche alla luce delle risultanze della relazione di un professionista attestatore, in possesso del necessario requisito dell'indipendenza.

Il successivo comma 5 ammette invece che la transazione fiscale sia proposta nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, prevedendo che "Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale".

L'istituto della transazione fiscale, nato in origine con lo scopo di offrire una maggiore tutela agli in-

teressi erariali, si è progressivamente evoluto "nel senso di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali" (cfr. circolare n. 34/E/2020, *cit.*), in tal modo garantendo oggi un adeguato bilanciamento tra gli interessi degli operatori economici e quelli del Fisco.

In tale prospettiva, infatti, lo strumento transattivo contemplato dalla Legge Fallimentare presenta caratteristiche del tutto atipiche per l'ordinamento tributario, in quanto essa deroga parzialmente al noto "*principio di indisponibilità del credito erariale*", a beneficio di altri interessi, parimenti di rango costituzionale.

L'Agenzia delle entrate, con la richiamata circolare n. 34/E/2020, nel fornire agli uffici indicazioni operative in merito alle più recenti modifiche della transazione fiscale - tra cui spiccano quelle apportate dal D.L. 125/2020, così come convertito dalla L. 159/2020 - ha ripercorso l'iter legislativo dell'istituto in questione, ricordando come il suo impiego fosse consentito, originariamente, soltanto per i tributi iscritti a ruolo e a vantaggio di soggetti che si fossero rivelati insolventi nel corso di procedure di esecuzione coattiva o fossero stati assoggettati a procedure concorsuali. Nel descritto contesto, la c.d. "transazione dei ruoli" aveva difatti l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la riscossione dei tributi ed era utilizzabile solamente nel caso in cui avesse comportato un beneficio economico all'Erario rispetto alle procedure esecutive.

Dal 2005 in avanti, il Legislatore è intervenuto con numerose modifiche in materia, potenziando gli strumenti di composizione della crisi d'impresa tramite l'introduzione nella Legge Fallimentare degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-*bis*, L.F.) e, con il D.Lgs. 5/2006, della novellata transazione fiscale (articolo 182-*ter*, L.F.). Tali riforme si ponevano nell'ambito di una più ampia rinnovazione delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e rappresentavano la concreta esplicitazione dell'intenzione del Legislatore di "*allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplificasse le procedure esistenti in quel momento e sopperisse "in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori, seguendo la tendenza a considerare premiente, ove possibile, la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa"*.

Le innovazioni più rilevanti in materia sono però sopraggiunte nell'ultimo lustro: in particolare, in primis, la L. 232/2016 ha reso obbligatorio il procedimento previsto dall'articolo 182-*ter*, L.F. in tutti i casi di concordato preventivo e ha introdotto la possibilità di falciare, tanto nel concordato preventivo quanto negli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all'Iva e alle ritenute operate e non versate. In secondo luogo, l'articolo 3, comma 1-*bis*, D.L. 125/2020, ha modificato gli articoli 180 e 182-*bis*, L.F., permettendo al Tribunale di omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti - in base a una valutazione, che può tenere conto delle risultanze della relazione del professionista attestatore, di maggior convenienza della proposta del contribuente rispetto alla liquidazione - anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria o dell'Ente previdenziale, qualora l'assenso di questi ultimi sia necessario ai fini del perfezionamento della procedura di composizione della crisi d'impresa. La medesima norma ha infine modificato anche l'articolo 182-*ter*, comma 5, L.F., precisando che, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, la relazione del professionista attestatore indipendente debba avere ad oggetto, con riguardo ai crediti tributari o contributivi, anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e non più, come in precedenza, alle alternative concretamente praticabili.

L'imposta evasa scaturente dalla transazione e il perimetro di discrezionalità del giudice penale

Chiarita la portata applicativa dell'istituto della transazione fiscale, giova evidenziare come nell'analisi dei rapporti tra transazione fiscale e sequestro preventivo operante in relazione alla contestazione di illeciti tributari, la prima questione da affrontare riguarda il concetto di imposta evasa e di come e se il relativo valore possa ricevere influenza nel giudizio di valutazione penale per effetto di accordi intervenuti con l'Erario.

Tale circostanza acquisisce vitale importanza anche in relazione alle soglie di rilevanza penale, sebbene nel caso che ci occupa andremo a isolare le sole argomentazioni funzionali alla valutazione di congruenza delle somme mantenute in sequestro.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che sia rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa *"da determinarsi, sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario"* (Cassazione n. 29959/2019).

La Corte di Cassazione, sul punto, ha ulteriormente chiarito che *"il giudice penale non è certamente vincolato ai risultati degli accertamenti effettuati ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 39, né ai criteri di giudizio previsti dalla legislazione fiscale e civilistica, essendo suo preciso dovere ricostruire in modo autonomo e con le regole proprie del processo penale i fatti che danno luogo a responsabilità penale..., ciò non significa, però, che egli possa prescindere del tutto dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare e quantificare l'imponibile dell'imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto (e dunque l'imposta evasa): cambia la regola di giudizio, non la regola da applicare"* (Cassazione n. 40412/2019).

Se questa è la lettura giurisprudenziale del concetto di imposta evasa, si ricorda normativamente sancito in materia penal tributaria all'articolo 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. 74/2000, che al riguardo prescrive *"f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili"*.

Non può non osservarsi la necessaria opera di omogeneizzazione in coerenza richiesta all'interprete anche rispetto alle previsioni degli articoli 12-bis e 13 del D.Lgs. 74/2000.

I soprammenzionati articoli sembrano infatti scalfire il sicuro orientamento della Suprema Corte in ordine alla completa discrezionalità del giudice penale nella valutazione dell'ammontare dell'imposta evasa, rispetto alle posizioni del Fisco. Ovviamente tale ultima affermazione va mitigata rispetto alla pur costante interpretazione giurisprudenziale che impone al giudice penale l'obbligo di motivazione laddove ritenga di discostarsi dai calcoli dell'evasione per come realizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, il secondo comma dell'articolo 12-bis, proprio dedicato ai limiti della confisca nel caso di illeciti tributari, prescrive che *"la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"*.

Il successivo articolo 13 introduce una causa di non punibilità al ricorrere del pagamento del debito tributario, lasciando aperta la possibilità al contribuente, frattanto imputato per reati fiscali, di accedere al normato beneficio mediante integrale pagamento degli importi dovuti, per come qualificati e quantificati a seguito di speciali procedure conciliative, di adesione all'accertamento nonché di ravvedimento operoso, ovviamente distinguendo la norma tra le meno gravi fattispecie di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 rispetto alle più insidiose condotte di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Con una recentissima pronuncia in tema di omesso versamento di Iva, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire il perimetro di operatività proprio del già citato articolo 12-bis, precisando che *"il reato omissivo a carattere istantaneo, previsto dal D.Lgs. 74/2000, articolo 10-ter, consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "Iva per cassa", è ordinariamente svincolato dall'effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate"* (Cassazione n. 28488/2020).

Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte - affrontando uno dei motivi di doglianza prospettato

dalla difesa (riferito alla mancata revoca della confisca in quanto il ricorrente avrebbe concordato con l'Agenzia delle entrate un piano di rientro rateizzato) - ha statuito che *"nonostante l'intervenuto accordo di adesione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non emerge dagli atti la prova di quel parziale pagamento del debito erariale cui dovrebbe corrispondere una riduzione della confisca, in applicazione del principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa"*.

In tale chiave prospettica, la Corte di Cassazione chiarisce bene i limiti del progressivo dissequestro, in maniera assolutamente coerente con la possibilità accordata all'imputato di attingere alle somme in sequestro per ottemperare al debito tributario che abbia ad oggetto lo stesso profitto confiscabile in conseguenza dell'accertamento di penale responsabilità per i reati contestati, senza tuttavia affrontare uno dei punti nodali della questione riferibile al grado di influenza dell'accordo raggiunto in transazione rispetto al più generale valore dell'imposta evasa ritenuta di rilievo in ambito penale.

I rapporti di interferenza e conflitto tra il sequestro preventivo per reati tributari e l'accordo di transazione contenuto in un piano oggetto di omologa da parte del Tribunale

A questo punto, ai fini di una compiuta cognizione del contesto in esame, è opportuno effettuare una breve digressione atta a specificare la natura e gli effetti di una transazione fiscale inserita nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito che abbia ricevuto apposita omologa dal Tribunale.

La disciplina dettata dal D.L. 35/2005 (convertito dalla L. 80/2005) in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti, come successivamente modificata nel 2007, nel 2012 e nel 2015, è stata spesso al centro di serrate discussioni in ragione della risultante ibrida natura del predetto istituto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16347/2018, ha statuito come *"l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, L.F. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il Tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali"*.

La Suprema Corte, al riguardo, ha ulteriormente specificato che il dato normativo nazionale conforza, dunque, l'evoluzione dell'istituto, sempre più delineato sul piano degli strumenti procedurali di regolazione della crisi di impresa alternativi al fallimento, ed è coerente con quanto desumibile dal diritto dell'Unione Europea, oramai nettamente orientato a inscrivere a tutti gli effetti gli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pubbliche (articolo 1, Regolamento UE 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera), in tal modo equiparandone effetti ed efficacia a quelli propri del concordato preventivo.

In maniera conforme al descritto orientamento e prescindendo dalla controversa applicazione del citato articolo 13, D.Lgs. 74/2000 (che, come già accennato, individua il pagamento del debito tributario quale causa di non punibilità per la famiglia dei reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del predetto Decreto), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52542/2017, ha stabilito che la definizione di una procedura concordataria osta alla configurabilità del reato tributario.

La Suprema Corte - anticipando la poi definitivamente affermatasi "falcidiabilità dell'Iva" - è giunta a tali statuizioni, allontanandosi da un orientamento fino a quel momento maggioritario, prendendo atto del venir meno del presupposto della intangibilità dell'Iva con riguardo a meccanismi di superamento della crisi d'impresa, principio statuito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-546/2014 del 7 aprile 2016, in, che ha ritenuto conforme al diritto eurounitario la facoltà di estinguere in misura soltanto parziale un debito Iva.

Riflessioni conclusive

In linea generale, delineato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può non osservarsi come in termini sostanziali l'accesso a una procedura preconcorsuale, assistita da un accordo di transazione fiscale, comprovi una incontrovertibile circostanza: la ferma volontà del reo di assolvere il debito tributario, addivenendo con il Fisco a un'intesa rateale che consenta, in termini liquidatori o in continuità aziendale, la completa estinzione del debito tributario e dunque la completa riparazione dell'imposta evasa.

La Suprema Corte, in una recentissima pronuncia, ha in proposito ribadito l'esistenza del principio secondo il quale il valore del bene oggetto di ablazione definitiva (concetto essenziale per orientare la misura del sequestro) non possa mai essere superiore al vantaggio economico conseguito mediante l'illecito penale, a tale ultimo riguardo, ammettendo che detto vantaggio economico non possa essere qualificato trascurando eventuali accordi raggiunti tra contribuente e Fisco.

Nella richiamata sentenza, la Corte di Cassazione sottolinea, in piena coerenza a precedenti propri orientamenti, come la transazione fiscale risulti strumento atto ad assicurare l'effettiva soddisfazione dell'Erario solo a piano rateale concluso, in ogni caso omettendo anche - in tale sede - di circoscrivere e definire i rapporti tra i valori dell'imposta evasa eventualmente divergenti, per come riportati nella contestazione penale rispetto a quelli definiti nell'accordo di transazione fiscale (Cassazione n. 18034/2019).

Riferimenti normativi

circolare n. 34/E/2020

articolo 160, L.F.

articoli 182-*bis* e 182-*ter*, L.F.

articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, 12-*bis* e 13, D.Lgs. 74/2000

Cassazione n. 18034/2019

Cassazione n. 29959/2019

Cassazione n. 40412/2019

Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-546/2014 del 7 aprile 2016

Il sovraindebitamento della L. 3/2012 alla luce delle interpolazioni del Codice della crisi e dell'insolvenza

Con la L. 176/2020 il Legislatore ha recentemente inteso ampliare le maglie per l'accesso all'istituto del sovraindebitamento; pur con un'operazione discutibile sul piano sistematico atteso che si va a interpolare con una normativa del tutto nuova (quella del Codice della crisi) un impianto già oltremodo stratificato, adesso è lecito concludere che tra più opzioni interpretative, sempre possibili in una trama normativa piena di aporie, dovrà essere oggi preferita la soluzione che consenta l'apertura della procedura rispetto a quella che la neghi. Verosimilmente non saranno più giustificate letture restrittive pur se dettate da una interpretazione di tipo strettamente letterale.

La Legge di conversione del Decreto Ristori anticipa a macchia di leopardo il Codice della crisi¹

La L. 176/2020, ha convertito il D.L. 137/2020 mutando la disciplina del sovraindebitamento (L. 3/2012) e inserendo l'articolo 4-ter nel corpo del c.d. Decreto Ristori intitolato "semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori".

Il provvedimento, oltre a convertire in Legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori-bis (D.L. 149/2020), Ristori-ter (D.L. 154/2020) e Ristori-quater (D.L. 157/2020) facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

Sono state dunque introdotte modifiche alla L. 3/2012, in tema di sovraindebitamento, che di fatto anticipano le misure contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019).

Facendo cenno a quello che verrà approfondito oltre va detto che la Legge di conversione del Decreto Ristori dispone l'allargamento del perimetro dei requisiti soggettivi di accesso, grazie al quale rientrano nella nozione di consumatore anche le figure dei soci illimitatamente responsabili di società di persone; l'espressa previsione dell'estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell'accordo di composizione della crisi come proposto dalla società ai suoi creditori; l'ammissibilità di procedure di sovraindebitamento familiari; alcune novità in tema di piano del consumatore e di accordo di composizione della crisi, introducendo per quest'ultimo il *cram down* erariale; l'introduzione nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio dell'azione revocatoria ordinaria, la cui legittimazione viene ora espressamente attribuita al liquidatore giudiziale; l'opportunità per l'incapiente di accedere, per una sola volta, al beneficio dell'esdebitazione sicché egli qualora non possa offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura e senza oltrepassare la soglia minima di reddito (pari all'assegno sociale aumentato della metà e normalizzato secondo i parametri Isee), potrà ottenere l'immediata dichiarazione di inesigibilità dei debiti (a

¹ La Legge non tiene conto del correttivo introdotto dal D.Lgs. 147/2020 che si inserisce nell'ottica di armonizzare le prime disposizioni del Codice della crisi all'esito delle prime riflessioni della dottrina, ma il cantiere del sovraindebitamento e dell'intero Codice è ancora aperto. E ciò non solo per la presenza di aporie e spazi interpretativi in grado di tradire l'intento del Legislatore. Ma anche perché la materia è di bruciante attualità e sconta una spinta contraddittoria tra chi vorrebbe ridurre l'applicazione per il rischio di incidere nel sistema dei pagamenti e coloro che interpretano in modo più autentico la necessità di perdono più generalizzato dei debiti quale risposta eccezionale a un momento storico altrettanto eccezionale. Una simile soluzione, sarebbe poi rispettosa del diritto comunitario, già al passo con i tempi con la Direttiva 1023/2019, che impone la logica della seconda opportunità, quale obiettivo preminente rispetto al sistema dei pagamenti.

Poco dopo il differimento dell'entrata in vigore del Codice, il Legislatore è intervenuto sul Codice della crisi in attuazione della L. 20/2019, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla L. 155/2017».

L'intervento non incide sull'ossatura della Riforma e non ne altera le direttrici principali, ma supera soprattutto molte incertezze linguistiche e definitorie razionalizzando (e talvolta semplificando) il tessuto normativo.

Il correttivo si inserisce in un cantiere più volte ridisegnato dalla legislazione emergenziale (si veda per esempio l'articolo 9, D.L. 34/2020): è facile preconcizzare che il D.Lgs. 147/2020 non costituisce il punto di approdo della fisionomia della Riforma, che verrà verosimilmente plasmata nuovamente da ulteriori interventi alla ricerca di un difficile compromesso fra il potenziamento del sovraindebitamento al servizio dell'emergenza economica e la necessità di stabilizzare il sistema dei pagamenti senza sovraccaricarlo di eccessivi microdefault.

eccezione di quelli di cui al comma 3, articolo 14-*terdecies*, L. /2012) a prescindere e anzi indipendentemente dalla procedura per la liquidazione.

Le disposizioni previste dalla Legge di conversione si applicano alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione dello stesso.

Altre misure riguardano: la rateizzazione dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap e una detassazione per tutti i contributi e le indennità erogati a seguito dell'emergenza da Covid-19. La prima definizione che muta è quella di consumatore definito come il soggetto che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e ciò a prescindere dalla natura dell'obbligazione stessa². Si risolve così l'annoso problema del fideiussore estraneo all'attività di impresa che non riceveva una tutela pacificamente riconducibile all'istituto del consumatore. Viene poi opportunamente confermata legislativamente la possibilità di accesso al sovraindebitamento per i familiari conviventi o il cui indebitamento abbia radice comune e purché le masse attive e passive siano distinte nel piano. Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo familiare anche i soggetti uniti da unione civile o da un rapporto di convivenza di fatto di cui alla L. 76/2016 ovvero i parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo. L'eventuale deposito di plurimi ricorsi impone al giudice di disporre il coordinamento, ferma restando la competenza territoriale del giudice adito per primo e ferma restando la prevalenza dell'accordo di composizione della crisi se viene depositato anche un piano del consumatore.

La nomina dell'Occ può essere unica e il compenso è ripartito proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascun ricorrente.

Viene infine concorsualizzata definitivamente la cessione del quinto (e le altre forme assimilate come la cessione del Tfr o della pensione): il debito così garantito verrà regolato come debito di massa.

Per armonizzare il tessuto normativo dopo gli interventi del giudice delle leggi, viene poi soppresso l'articolo 7, comma 1, terzo periodo, che sanciva l'intangibilità dell'Iva e delle ritenute, intangibilità divenuta obsoleta dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019³.

Il nuovo articolo 7, comma 2, lettera d)-*bis*, limita il beneficio dell'esdebitazione seriale all'esito della liquidazione del patrimonio a 2 provvedimenti di accoglimento, da collocare almeno a 8 anni di distanza (cfr. articolo 14-*terdecies*, comma 1, lettera c, L. 3/2012).

Cambiano i requisiti ostativi all'apertura del piano del consumatore e dell'accordo di composizione della crisi.

La prima procedura non può essere aperta se il ricorrente ha determinato il suo sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il nuovo impianto normativo che si risolve in una applicazione anticipata dei parametri del Codice della crisi, più favorevoli al debitore, risulta coerente con il *favor debitoris*: non compare più la

² Per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del Titolo V del Libro V del cod. civ., per i debiti estranei a quelli sociali.

³ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: "all'imposta sul valore aggiunto".

La Corte è giunta a tale soluzione richiamando il parallelismo che corre tra l'accordo di composizione della crisi da indebitamento, previsto dalla normativa censurata, e il concordato preventivo disciplinato dalla Legge Fallimentare.

Il primo - ha affermato la Corte - riproduce i tratti sostanziali della seconda procedura ma soprattutto ne ribadisce la filosofia di fondo.

Pur a fronte di una chiara disomogeneità di interessi, quanto ai soggetti che possono accedervi, in entrambe le procedure viene consentita l'esdebitazione di chi è gravemente indebitato, evitando l'azione liquidatoria, frazionata o complessiva, del relativo patrimonio e favorendo, al contempo, una immediata ricollocazione del debitore all'interno del circuito economico e sociale senza il peso delle esposizioni pregresse. In questo contesto assumono importanza primaria le previsioni che attengono al regime previsto per i crediti privilegiati e tra questi, per quelli di matrice tributaria. La regola che domina le 2 procedure - prosegue la Corte - è quella della falcidiabilità di tali poste creditorie: la pretesa alla soddisfazione integrale del credito munito di prelazione, anche di natura tributaria, può recedere sull'altare della minor convenienza della alternativa liquidatoria del relativo patrimonio di riferimento.

Infatti, per un verso la Legge Fallimentare agli articoli 160, comma 2, in tema di presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, e 182-ter, comma 1, in relazione al trattamento dei crediti tributari e contributivi, e per un altro verso l'articolo 7, comma 1, L. 3/2012, riproducono pedissequamente lo stesso schema: si deroga al principio di cui all'articolo 2741, cod. civ. (concorso dei creditori e cause di prelazione) e si determina il conseguenziale sacrificio della posizione del creditore solo perché, nel realizzare la finalità esdebitatoria, viene dato comunque rilievo imprescindibile alle prospettive di effettiva soddisfazione del credito munito di prelazione, che devono essere maggiori rispetto a quella potenzialmente derivante dalla liquidazione dei beni coperti dalla prelazione. Il tutto - aggiunge la consulta - all'interno di percorsi procedurali comunque rimessi alla scelta deliberativa e decisiva dei creditori, subordinati a valutazioni estimative di assoluta serietà quanto alla incapienza dei beni da liquidare a garanzia del dovuto; soggetti al controllo giurisdizionale, utile a verificare la fattibilità della proposta e a definire anche i possibili conflitti concernenti la convenienza della stessa.

colpa generica, quale requisito a *impediendum* dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale Ancona 16 luglio 2019, in Ilcaso.it, 22514).

Sulla nozione di colpa nella determinazione del ricorso al credito, la giurisprudenza era divisa tra chi riteneva di dover accedere a un'interpretazione lata della disposizione e chi ad un'interpretazione restrittiva. Da un lato, infatti, vi era chi riteneva che – ed era questo il caso più ricorrente e discusso – il debitore non potesse accedere alla procedura quando si fosse indebitato oltre il limite del terzo delle proprie entrate sulla base di un credito erogato da intermediari bancari o finanziari in violazione delle regole sul merito creditizio. Dall'altro lato, invece, vi era chi sosteneva che l'eventuale violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio potesse incidere soltanto sul singolo rapporto contrattuale (e quindi consentire eventualmente un'azione giudiziaria) senza che avesse un qualche effetto sulla meritevolezza del debitore. In quest'ottica, il debitore meritevole era colui il quale era stato in grado di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto ai debiti che assumeva, indipendentemente dall'apporto causale concorrente di un indebito finanziamento (cfr. in questi termini, Tribunale Cagliari, ordinanza 11 maggio 2016). Limitatamente all'accordo di composizione della crisi, il ricorso è inammissibile se risultano (singoli) atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Qualche riflessione.

Anzitutto mi pare che il piano del consumatore preveda limitazioni più ampie rispetto all'accordo: esso, al di là delle considerazioni circa l'abbassamento della soglia di colpevolezza finalizzata all'accesso all'istituto nel senso che adesso servirà la colpa grave o la mala fede, è impedito non da un singolo atto di frode, bensì da un comportamento fraudolento che possa porsi come antecedente causale rilevante del sovraindebitamento. Viceversa, l'accordo di composizione della crisi dovrebbe essere impedito dal riscontro di singoli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, non necessariamente causativi della crisi e che, dunque, possono essere anche successivi all'emergere del dissesto. Simili atti devono essere intesi a diminuire volontariamente la garanzia generica: ciò può accadere evidentemente solo quando il patrimonio rischia di essere aggredito e il debitore intenda sottrarsi alle eventuali iniziative esecutive dei creditori, circostanze che presuppongono l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento e dunque non ne sono la causa.

Una seconda riflessione è legata alla tassatività del requisito della frode: secondo il nuovo articolo 7-bis, comma 2, lettera d-*quater*), L. 3/2012, la proposta non è ammissibile se limitatamente all'accordo di composizione della crisi risultano commessi atti di frode. Ne consegue che l'esistenza di atti di frode non è più un requisito ostativo per l'apertura della liquidazione del patrimonio come previsto dall'articolo 14-*quinquies*, L. 3/2012 che deve intendersi implicitamente abrogato (rinvio al paragrafo dedicato alla liquidazione del patrimonio).

Le novità nel piano del consumatore

Il piano del consumatore risulta potenziato da 2 disposizioni che si ispirano a concezioni diametralmente opposte a quelle della L. 3/2012.

Nell'ottica di una tutela rinforzata dell'abitazione principale, il piano può prevedere il rimborso del mutuo fondiario se i pagamenti sono regolari o se il giudice autorizza il pagamento delle rate inadempite. E ciò, sembrerebbe, a prescindere dalla valutazione di una maggiore convenienza per i creditori.

Mutano poi le coordinate del merito creditizio

Non può presentare opposizione all'omologa né reclami che non siano conseguenza del dolo del ricorrente il finanziatore che abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 124-bis, Tub (che impone di valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate) ovvero abbia erogato importi con un piano di restituzione in grado di erodere la soglia di un reddito considerato dignitoso. La soglia è qui calcolata sulla base dell'assegno sociale oggi pari a 459,83 euro moltiplicato secondo i parametri Isee per ogni membro del nucleo familiare (semplificando: il valore va moltiplicato da un

minimo di 1 a 2,85 per 5 membri del nucleo). L'attestazione del gestore/Occ dovrà prendere posizione sul punto in via espressa, così come sui costi della procedura che in precedenza non erano imposti come allegato della relazione.

Il *cram down* erariale

Anche l'accordo di composizione della crisi viene ritoccato con l'introduzione di norme mutate dal Codice.

La proposta può essere omologata dal Tribunale anche senza l'adesione dell'Amministrazione finanziaria o previdenziale se è più conveniente rispetto a ogni alternativa liquidatoria, secondo una precipua attestazione che il gestore deve inserire nella propria relazione.

In questo caso, e potrebbe valere come regola generale, la norma va coordinata con il meccanismo di voto dell'accordo, come noto fondato sul silenzio assenso.

Il voto negativo dell'Erario o dell'Inps deve essere giocoforza espresso, sì che la mancata adesione del creditore non può essere considerata un presupposto per l'intervento sostitutivo del Tribunale, poiché essa equivale alla approvazione della proposta. Ne consegue che il giudice sarà onerato di verificare la convenienza e imporre l'accordo di composizione della crisi rispetto alla soluzione liquidatoria solo in presenza di un voto espressamente negativo dell'Amministrazione finanziaria o previdenziale.

Una prima conferma di una simile impostazione viene dalla circolare n. 34/E/2020 (per il vero pensata solo per il concordato e l'accordo di ristrutturazione), che impone ai funzionari di manifestare il proprio dissenso motivandolo e solo in caso di manifesta inattendibilità della proposta e dell'attestazione: essa sarà oggetto di un voto negativo solo in casi estremi, se la proposta sia manifestamente inidonea e con un supporto motivazionale evidente che potrà essere disatteso dal Tribunale laddove sia incoerente con il criterio della convenienza.

La liquidazione del patrimonio

Con l'ultima modifica, la procedura di liquidazione del patrimonio è legittimata a intraprendere l'azione revocatoria ordinaria, che viene espressamente attribuita al liquidatore giudiziale per dirimere incertezze applicative sorte in precedenza. Ogni iniziativa giudiziale potrà essere intrapresa o proseguita con l'autorizzazione del giudice che oggi non è espressamente richiesta e solo se utile al miglior soddisfacimento dei creditori. L'inserimento dell'azione pauliana comporta l'abrogazione implicita della verifica degli atti in frode quale condizione per l'apertura della procedura. E infatti la revocatoria ordinaria presuppone un atto di disposizione volontariamente lesivo dei diritti dei creditori e che coincide con un atto di frode. Questa interpretazione è confermata dal nuovo articolo 7, comma 2-d-*quater*), L. 3/2012 che impedisce l'apertura di una procedura di sovraindebitamento limitatamente all'accordo di composizione della crisi se risultano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

L'impianto della normativa appare così più coerente, poiché l'accordo di composizione della crisi si pone in rapporto di alternatività rispetto alla liquidazione del patrimonio: se vi è spazio per intraprendere un'azione di inefficacia è possibile aprire solo la liquidazione del patrimonio, mentre se non vi sono atti di frode è possibile intraprendere anche l'accordo o il piano che non contemplano ovviamente l'esercizio dell'azione pauliana.

Dunque, si deve concludere che nella nuova fisionomia della L. 3/2012, il compimento di atti fraudolenti non è di ostacolo all'apertura della liquidazione del patrimonio. E ciò anche se l'articolo 14-*quinquies* della Legge sulle insolvenze minori letteralmente esiga ancora la verifica dell'assenza di "atti in frode": l'inciso va annoverato tra le molteplici incongruenze già presenti nella L. 3/2012. Una diversa interpretazione mi parrebbe paradossale. Diversamente argomentando, infatti, bisognerebbe differenziare gli atti in frode dalla *scientia damni*, che oggi non può più impedire l'apertura della liquidazione del patrimonio perché condizione dell'azione pauliana espressamente accordata al liquidatore giudiziale. Paradossalmente, occorrerebbe sostenere che non è frode la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione del patrimonio arreca alle

ragioni dei creditori.

Sotto altro profilo, le recenti modifiche potrebbero rafforzare la tesi della ammissibilità dell'apertura di una liquidazione del patrimonio senza beni, nemmeno prospettici, attualmente non sempre consentita dai Tribunali di merito (si vedano Tribunale Milano 19 novembre 2017; Tribunale Verona 21 dicembre 2018; Tribunale Pordenone 14 marzo 2019 e Tribunale Matera 24 luglio 2019). E infatti, se è consentito l'effetto più ampio dell'immediata esdebitazione con una liquidazione solo eventuale (si veda il prossimo paragrafo), *a fortiori* deve essere consentita l'apertura del concorso con una liquidazione senza beni che determina il minore risultato dell'effetto del blocco delle azioni esecutive e del blocco del decorso degli interessi.

L'esdebitazione del debitore incapiente

La novità più dirompente è senz'altro l'introduzione dell'esdebitazione dell'incapiente ex articolo 14-*quaterdecies*, L. 3/2012 mutuata tout court dall'articolo 283 del Codice. Qualora non si possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura senza ulteriormente indebitarsi e senza discendere al di sotto di una soglia minima di reddito pari all'assegno sociale aumentato della metà (attualmente 689,7 euro netti al mese) e normalizzato secondo i parametri Isee sopra richiamati, è possibile l'immediata dichiarazione di inesigibilità dei debiti (esclusi quelli indicati nell'articolo 14-*terdecies*, comma 3, L. 3/2012), senza passare per la liquidazione.

La domanda può essere presentata una sola volta nella vita con la sola assistenza dell'organismo di composizione della crisi e dunque apparentemente senza il patrocinio legale, posto che la norma prevede che il ricorso venga depositato tramite il gestore.

La procedura si apre solo se il giudice ritiene che il ricorrente sia meritevole, non abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e non abbia compiuto atti in frode, che giustificherebbero invece l'apertura della liquidazione del patrimonio per l'esercizio dell'azione revocatoria.

Dopo l'apertura, i creditori attinti dalla notifica del decreto, avranno la possibilità di opporsi al decreto, senza particolari formalità entro 30 giorni dalla notifica. Il debitore verrà monitorato per 4 anni dall'Occ, i cui compensi sono ridotti della metà: se sopravvengono utilità rilevanti, pari al 10% del valore del passivo, esse verranno distribuite ai creditori.

Questioni ancora sul tappeto

Le disposizioni sono entrate in vigore dal 25 dicembre 2020, salva la possibilità di chiedere un termine fino 90 giorni per l'aggiornamento della proposta o della domanda attualmente pendente per armonizzarla con la nuova disciplina, che come già detto si applica espressamente anche ai procedimenti in corso.

Va precisato che il termine, ovviamente, non può essere richiesto se l'accordo di composizione della crisi è stato già rigettato dai creditori.

Ebbene, la norma non chiarisce se vi sia la possibilità per il debitore di chiedere e ottenere il termine necessario per apportare le modifiche al piano o all'accordo anche nel caso in cui sia il giudice a rilevare la necessità di adeguare la domanda proposta alle nuove norme che, come detto, si applicano anche alle procedure pendenti.

A chi scrive appare evidente che la norma sulla previsione del termine di 90 giorni sia prevista non soltanto al fine di consentire al debitore di ripensare, talvolta addirittura in modo radicale, l'impianto del piano o dell'accordo proposto ma anche per porre rimedio alle lacune sopravvenute che il piano o l'attestazione dovessero presentare in corso di procedura. In sostanza il termine sarà utilizzato non solo per consentire al debitore sia esso consumatore o meno di prevedere ad esempio il pagamento del mutuo alle scadenze fissate (vedi sopra) ma anche e soprattutto per impedire declaratorie di inammissibilità sopravvenute in caso di attestazioni insufficienti o addirittura carenti. Anzi il magistrato sarà tenuto a richiedere al debitore e all'attestatore tutte le integrazioni previste dalla nuova disciplina (si pensi ad esempio all'attestazione in ordine alla sussistenza del merito creditizio) cosicché il debitore utilizzando il termine previsto dalla nuova disciplina potrà colmare ovvero modificare la propria domanda originaria. E, facendo proprie alcune considerazioni svolte

all'indomani della legislazione dell'emergenza dettata per far fronte all'epidemia da Covid viene lecito ipotizzare che in caso di accordo già votato favorevolmente dai creditori le eventuali modifiche (che possono essere richieste fino all'udienza ex articolo 10, L. 3/2012 e che si risolvano in vere e proprie domande nuove) debbano passare attraverso una nuova votazione che tenga luogo della prima non potendosi considerare il voto espresso dal ceto creditorio ancora valido; diversamente deve ragionarsi per le semplici integrazioni, magari sollecitate dal giudice: in tal caso sarà ad avviso di chi scrive sufficiente integrare l'accordo ai fini del giudizio positivo di omologa senza ripetere le operazioni di voto.

E si badi la questione proposta non sembra potersi risolvere alla luce della previsione della Legge secondo la quale *"Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis, L. 3/2012, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze"*.

La previsione del differimento dei termini infatti (che può essere richiesto fino all'udienza di omologa, ma che come noto nel piano non esiste nel senso che l'unica udienza prevista è quella appunto di cui all'articolo 10, L. 3/2012) attiene al momento dell'esecuzione del piano o dell'accordo, momento dunque programmaticamente successivo a quello in cui appare necessario adeguare la domanda alle nuove disposizioni.

Riferimenti normativi

circolare n. 34/E/2020

articolo 4-ter, D.L. 137/2020

articolo 7-bis, comma 2, lettera d-quater), L. 3/2012

articolo 14-quinquies, L. 3/2012

comma 3, articolo 14-terdecies, L. 3/2012

Corte Costituzionale n. 245/2019

Patto di famiglia: il recente *revirement* della Cassazione rende meno gravosa la tassazione delle compensazioni

In tema di patto di famiglia, non si rinvencono disposizioni specificamente destinate a disciplinare il trattamento fiscale delle attribuzioni compensative che devono essere effettuate dal beneficiario dell'azienda o delle partecipazioni societarie nei confronti dei legittimari non assegnatari ai sensi dell'articolo 768-*quater*, cod. civ.. Sul punto, è recentemente intervenuta la sentenza n. 29506/2020, nella quale la Corte di Cassazione, ribadito l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni, ha affermato che, ai fini della individuazione delle aliquote e franchigie applicabili, occorre fare riferimento al rapporto intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Premessa

La *vexata quaestio* concernente l'individuazione delle aliquote e franchigie previste dall'articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006, di cui i contribuenti possono beneficiare nella liquidazione dell'imposta sulle donazioni dovuta sulle attribuzioni compensative gravanti in capo all'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie, ha registrato recenti e interessanti sviluppi a favore dei contribuenti. L'Agenzia delle entrate si era limitata ad affermare che il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni ex articolo 3, comma 4-*ter*, D.Lgs. 346/1990 si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore degli altri partecipanti al contratto, con la conseguenza che tali ultime attribuzioni rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sulle donazioni¹. La dottrina ha espresso 2 orientamenti interpretativi, riassumibili in estrema sintesi nella posizione, da un lato, di coloro che ritengono che le compensazioni configurino una donazione operata dal beneficiario del trasferimento a vantaggio dei legittimari non assegnatari e, dall'altro, di quanti sostengono che dette compensazioni, seppur materialmente realizzate attraverso un trasferimento di beni da parte del beneficiario dell'azienda o delle partecipazioni societarie, configurino, in realtà, una donazione realizzata indirettamente dall'imprenditore disponente². In ambito giurisprudenziale, invece, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 29506/2020 (in senso conforme, Cassazione, sentenza n. 29500/2020), nella quale i giudici di vertice, pur replicando in larga parte la ratio decidendi sottesa alla precedente sentenza n. 32823/2018, sono giunti a conclusioni diametralmente opposte in merito al rapporto cui fare riferimento per individuare le aliquote e franchigie applicabili alle compensazioni operate dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie.

Obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari

Prima di procedere all'annotazione della più recente pronuncia appena indicata, è d'uopo soffermarsi sull'effetto obbligatorio immediato del patto di famiglia di cui all'articolo 768-*bis*, cod. civ., consistente per l'appunto nel dovere di liquidazione dei legittimari non assegnatari.

In via generale, il patto di famiglia è quel contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.

L'introduzione nell'ordinamento di questo nuovo contratto tipico (da stipularsi, a pena di nullità,

¹ Circolare n. 3/E/2008 (§ 8.3.2).

² Consiglio nazionale del Notariato, studio 43-2007/T; P. Puri, "Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia", Diritto e pratica tributaria, 3/2008, p. 565 ss.; A. Busani, "Il patto di famiglia", Cedam, 2019, pag. 679 e ss..

nelle forme dell'atto pubblico) si pone l'obiettivo di agevolare il trasferimento, all'interno del nucleo familiare al quale già appartengono, di aziende o partecipazioni societarie.

Relativamente a questi beni, il ricorso allo strumento del patto di famiglia consente sia di anticipare gli effetti della successione, mediante l'immediata attribuzione di tali cespiti al discendente che si individui come maggiormente idoneo a garantire la continuità generazionale dell'impresa di famiglia, sia di prevenire future liti divisionali e di riduzione tra coeredi.

Nel perseguire questi scopi, che si pongono espressamente in deroga al divieto di patti successori di cui all'articolo 458, cod. civ., il Legislatore ha inteso tutelare altresì la posizione del coniuge del disponente, e di quei membri della famiglia che "sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore" (articolo 768-*quater*, comma 1, cod. civ.). Si tratta infatti di soggetti (c.d. legittimari non assegnatari) che "devono" partecipare al contratto (che, in tal caso, assume dunque carattere plurilaterale a partecipazione necessaria), e ai quali, con il successivo comma 2 della disposizione non appena indicata, viene riconosciuto il diritto (salvo rinuncia) di percepire dal beneficiario dell'azienda o delle partecipazioni societarie il pagamento, a titolo di liquidazione pro quota, di una somma compensativa di denaro (ferma restando la possibilità di pattuire la liquidazione in natura) pari al valore della quota di legittima a essi spettante, ove alla data di stipula del patto di famiglia, ipoteticamente, si aprisse la successione *mortis causa* del disponente.

Il carattere prettamente anticipatorio della successione rivestita dal contratto in oggetto (significativamente collocato nell'ambito del Titolo IV del Libro II, cod. civ.) risulta particolarmente evidente nella disciplina del citato articolo 768-*quater*, là dove si stabilisce che quanto ricevuto dai legittimari non assegnatari venga appunto imputato "alle quote di legittima loro spettanti"; e che, a garanzia della definitività e stabilità dell'assegnazione anticipata, quanto da costoro così ricevuto non sia suscettibile né di collazione né di riduzione.

Al fine di agevolare il passaggio generazionale, l'articolo 768-*quater*, comma 3, cod. civ. prevede la possibilità che gli oneri economici dell'acquisizione siano dilazionati mediante il pagamento dei legittimari non assegnatari in un momento successivo al patto di famiglia; e ciò in forza di un nuovo contratto dichiaratamente collegato al primo, e al quale partecipino gli stessi soggetti di questo.

L'articolo 768-*sexies*, cod. civ. stabilisce poi (in deroga al principio per cui il contratto produce normalmente effetti solo tra le parti, ex articolo 1372, cod. civ.) che l'accordo sulla somma di liquidazione sia opponibile anche al coniuge e agli eventuali legittimari pretermessi o sopravvenuti al contratto. Costoro possono infatti chiedere, al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore disponente, il pagamento della suddetta somma, con la sola maggiorazione degli interessi di legge.

In tale contesto, allora, se con riferimento agli elementi sopra evidenziati, ai fini che qui interessano, non è necessario indugiare sulle varie tematiche interpretative che nel tempo si sono poste, occorre soffermarsi invece – come già anticipato – sulla individuazione delle aliquote e franchigie applicabili alle attribuzioni compensative operate in favore dei legittimari non assegnatari.

Massima (sentenza n. 29506/2020)

Con sentenza n. 29506/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari.

Alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'articolo 768-*quater*, cod. civ., è applicabile il disposto dell'articolo 58, comma 1, D.Lgs. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. L'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, D.Lgs.

346/1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.

I fatti di causa

Un imprenditore trasferiva mediante patto di famiglia al figlio Caio (legittimario assegnatario) la partecipazione di controllo nella società di diritto rumeno Alfa, prevedendo che quest'ultimo liquidasse alla sorella Mevia (legittimario non assegnatario) la somma di 1.054.000 euro.

In sede di registrazione di detto contratto, l'imposta sulle donazioni veniva autoliquidata e versata nella misura di 336 euro. Seguiva avviso di rettifica e liquidazione per il pagamento della somma di 56.904 euro (quale differenza tra l'importo effettivamente dovuto pari a 57.240 euro e l'importo già versato), in relazione alla somma trasferita dal fratello Caio alla sorella Mevia con aliquota del 6% e franchigia di 100.000 euro (previste per le donazioni tra fratello e sorella).

A seguito di impugnazione da parte dei contribuenti, tale avviso veniva annullato, ma l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in appello dinanzi alla CTR dell'Abruzzo che, in accoglimento della tesi erariale, confermava la corretta liquidazione dell'imposta sulle donazioni relativa all'attribuzione del legittimario non assegnatario sulla base del rapporto fratello-sorella.

Pertanto, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione formulando 3 motivi di impugnazione.

I motivi di ricorso

Ai fini che qui interessano, è d'uopo evidenziare che i contribuenti lamentavano segnatamente che la CTR Abruzzo avesse ricondotto le attribuzioni effettuate nel patto di famiglia alla disciplina dell'imposta sulle donazioni, applicando alla liquidazione del legittimario non assegnatario l'aliquota relativa al rapporto di parentela intercorrente tra quest'ultimo e il beneficiario delle partecipazioni. Piuttosto, essi ritenevano che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare la causa unitaria del patto di famiglia o comunque il collegamento funzionale tra le attribuzioni ivi effettuate, che impongono un unico trattamento fiscale, estraneo a quello previsto per le liberalità, o, almeno, l'esclusione della qualificazione in termini di donazione della citata liquidazione, costituendo adempimento di un obbligo previsto dalla legge.

Le ragioni della decisione

Il *decisum* della pronuncia in rassegna poggia *tout court* sulla qualificazione dell'intera operazione negoziale come "donazione modale", con conseguente riferimento, ai fini della tassazione indiretta dell'attribuzione al legittimario non assegnatario, al rapporto intercorrente tra questi e il disponente ex articolo 58, D.Lgs. 346/1990. Partendo dalla disamina dell'inquadramento giuridico dell'istituto, di cui ha evidenziato le diverse interpretazioni propugnate dalla dottrina, la Corte di Cassazione si è poi soffermata sul meccanismo operativo di cui all'articolo 768-*quater*, cod. civ., al fine di rimarcare che il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del beneficiario si presenta *ex lege* necessariamente collegato alla dazione di una somma di denaro ai legittimari che non hanno ricevuto alcuna attribuzione. Infatti, nella pronuncia in rassegna (cfr. pag. 5 della sentenza) i giudici hanno affermato che: "*Dal punto di vista funzionale, il patto di famiglia si colloca nell'ambito dei patti successori non tanto perché con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell'imprenditore prima dell'apertura della successione (in vista del passaggio generazionale nella gestione dell'impresa), ma perché, affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante liquidazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell'attribuzione, anticipando gli effetti dell'apertura della successione tra legittimari ed anche della divisione ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima, e rafforzando la definitività delle attribuzioni tutte con l'esclusione dalla collazione e dalla riduzione*". Detto in altri termini, la Suprema Corte ha evidenziato che il patto di famiglia, a differenza di una qualsiasi donazione avente a oggetto gli stessi beni, si caratterizza come un'unica, anche se complessa, operazione negoziale, attesa la

necessaria presenza di un conguaglio in favore dei legittimari non assegnatari, esigibile da subito, senza che si debba attendere l'apertura della successione. Tale obbligo compensativo, finalizzato a dare attuazione al meccanismo operativo previsto dall'articolo 768-*quater*, cod. civ. mediante la liquidazione dei legittimari non assegnatari, si sostanzia in un peso gravante sull'attribuzione operata in favore del beneficiario, similmente a quanto accade con il compimento di una liberalità gravata da un onere (*rectius*, con la donazione modale ex articolo 793, cod. civ.). Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato che (cfr. pag. 7 della sentenza): *"Alla causa di liberalità senza dubbio sussistente si affianca, senza snaturarla, l'adempimento di un obbligo, imposta dalla legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari non assegnatari, che, dal punto di vista degli effetti, e solo da questo punto di vista, si sostanzia in un peso gravante sull'attribuzione operata con il patto di famiglia, in tutto simile all'apposizione di un modus"*. Ergo, l'assimilazione descritta concerne esclusivamente gli effetti giuridici del patto di famiglia ex articolo 768-*bis*, cod. civ., sussistendo delle differenze rilevanti tra tale operazione negoziale e le donazioni modali, specie con riferimento al momento genetico dell'apposizione del *modus*.

Nel patto di famiglia, infatti, l'onere non ha fonte negoziale ma legale, e non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione (che il disponente può decidere di apporre, oppure no), ma un elemento necessario (che è imposto dalla legge).

Da quanto sopra consegue che al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale prevista per la donazione modale, realizzandosi nella specie una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario dell'onere, ex articolo 58, comma 1, D.Lgs. 346/1990, secondo cui *"gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari"*. Pertanto, deve ritenersi assoggettato all'imposta sulle donazioni – così come affermato dalla Corte di Cassazione – non solo il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie operato dall'imprenditore in favore del legittimario assegnatario, ma anche la liquidazione del conguaglio ex articolo 768-*quater*, cod. civ., operato da quest'ultimo in favore dei legittimari non assegnatari. Da ultimo, per quanto concerne l'individuazione delle aliquote e franchigie applicabili, la Suprema Corte ha osservato che gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione (c.d. legittimario assegnatario) e a favore di altri soggetti individualmente determinati (c.d. legittimari non assegnatari) rilevano come attribuzioni provenienti dal donante. Quindi, la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell'imprenditore (disponente) nei confronti dei legittimari non assegnatari, con conseguente applicazione della franchigia di 1.000.000 di euro, e dell'aliquota del 4%, sia per le compensazioni a favore dei discendenti del disponente, sia per quelle a favore del coniuge del disponente (articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006). In definitiva, tale liquidazione, ancorché eseguita dal beneficiario del trasferimento con denaro o beni propri, è considerata, ai fini fiscali, liberalità del disponente e, come tale, tassata in ragione di tale rapporto.

Precedente orientamento di legittimità (sentenza n. 32823/2018)

Come anticipato in premessa, la pronuncia in rassegna si pone in contrasto con il precedente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con ordinanza n. 32823/2018.

Nella specie, i giudici di legittimità avevano precisato, prima di tutto, la sottoposizione del patto di famiglia all'imposta sulle donazioni, tenuto conto della natura di "donazione modale" dell'obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari ex articolo 58, comma 1, D.Lgs. 346/1990.

Si evidenziava, infatti, che sul piano dell'imposizione, deve considerarsi donazione non soltanto l'assegnazione dell'azienda, ma anche la (eventuale) liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari, dal momento che quest'ultima prestazione (articolo 768-*quater*, cod. civ.) ha natura non corrispettiva, ma di onere (inteso quale peso gravante sull'azienda o sulle partecipazioni societarie trasferite, con decurtazione del relativo valore). Ciò detto, la Suprema Corte aveva poi affermato che ai fini della determinazione dell'imposta sulle donazioni, il conguaglio liquidato dal beneficiario del trasferimento al legittimario non assegnatario deve essere parametrato all'aliquota e alla

franchigia relative al rapporto tra di essi intercorrente (fratello e sorella, e quindi aliquota al 6% e franchigia pari a 100.000 euro). A tal proposito, i giudici di legittimità avevano affermato che *“Dato per pacifico che, nel caso concreto, l’avviso di liquidazione opposto abbia ad oggetto la somma corrisposta dall’assegnatario ... a tacitazione della sorella ... , correttamente il prelievo tributario doveva essere determinato in ragione del rapporto intercorrente tra l’assegnatario ed il legittimario non assegnatario; non già di quello intercorrente (discendenza in linea retta) tra il disponente e l’assegnatario”*. E ciò, sostanzialmente, sulla base della considerazione per la quale il patto di famiglia produrrebbe in via anticipata effetti attributivi e divisionali corrispondenti a quelli successori con esclusivo riguardo alla particolare tipologia di beni contemplata dall’articolo 768-bis, cod. civ. (aziende e partecipazioni societarie); e che il denaro (o il bene in natura) necessario alle quote di liquidazione proviene dal beneficiario del trasferimento e non dal disponente.

Osservazioni

Con sentenza n. 29506/2020, la Suprema Corte ha operato un vigoroso revirement in tema di imposizione del patto di famiglia, prevedendo un inquadramento più armonico della sua rilevanza tributaria ai fini dell’imposta sulle donazioni.

Essa infatti, sulla base della ratio decidendi sopra disaminata, ha affermato un principio assolutamente condivisibile, secondo cui *“Alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’articolo 768-quater, cod. civ., è applicabile il disposto dell’articolo 58, comma 1, D.Lgs. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio”*.

Ne deriva che il conguaglio liquidato dal beneficiario del trasferimento al legittimario non assegnatario deve essere assoggettato a imposta sulle donazioni in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto tra disponente e legittimario non assegnatario (quindi, aliquota al 4% e franchigia pari a 1.000.000 di euro).

Tale soluzione, volendo procedere a una tassazione atomistica dei singoli passaggi di cui il patto di famiglia si compone, si rivela sine dubio come quella maggiormente condivisibile, essendo evidente la volontà del Legislatore di delegare il beneficiario del trasferimento al pagamento di quanto il disponente stesso dovrebbe al legittimario non assegnatario (nell’articolo 768-quater, comma 3, cod. civ. è previsto infatti che i beni attribuiti come liquidazione ai legittimari non assegnatari sono imputati alle quote di legittima loro spettanti).

D’altronde, il patto di famiglia nasce come strumento diretto a favorire il passaggio generazionale dell’azienda o delle partecipazioni societarie del disponente, ipotizzando l’apertura della sua successione mortis causa e realizzando il trasferimento del suo patrimonio, per cui appare legittimo ritenere che il conguaglio operato in favore del legittimario non assegnatario manifesti una liberalità dello stesso disponente, ancorché eseguita per il tramite del beneficiario dell’attribuzione.

In definitiva, quindi, anche se effettuata da quest’ultimo, la liquidazione del legittimario non assegnatario deve intendersi eseguita dal disponente, con la conseguenza che a essa deve applicarsi il trattamento fiscale proprio di una donazione stipulata tra il disponente e il legittimario non assegnatario.

Riferimenti normativi

articolo 768-quater, cod. civ.

articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006

articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990

articolo 58, D.Lgs. 346/1990

Cassazione, sentenza n. 29506/2020

A man with a beard and a watch is looking at a laptop screen. Another person's hand is pointing at the screen with a blue pen. The background is a blurred office setting with a window showing greenery.

TeamSystem Enterprise

Esperienza digitale per le Aziende

Un nuovo modello di sistema gestionale:
veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze
dell'impresa, incentrato sul valore dei dati
e sull'accesso rapido ai programmi.

Per info: www.teamsystem.com/enterprise

TEAMSYSTEM BUSINESS REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

S.E. o O.

Riproduzione vietata



 **TeamSystem**

PREMIUM PARTNER